

P. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Alessandro Anzani (*)
(*) firma su delega della Direttrice Provinciale Anna Pecoraro

Esente da imposta di bollo e di registro (art. 82 D Lgs 117/2017)



STATUTO ASSOCIAZIONE AURORA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (AURORA ODV)

Art. 1

(Denominazione, sede, durata)

È costituita fra i presenti ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (di seguito denominato Codice del terzo settore) una Organizzazione di volontariato non riconosciuta denominata **AURORA ODV**, di seguito indicata con il termine Associazione, con sede legale nel Comune di Monfalcone, in via Alfieri, 6 e con durata illimitata.

L' eventuale cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto, ma dovrà essere votata dall' Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e trasparenti, consentendo l'effettiva partecipazione degli associati alla vita ed alle attività dell'organizzazione.

Art. 2-

(Scopo, finalità, attività)

L' Associazione non si prefigge finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si ispira all' amore e alla solidarietà umana , avvalendosi esclusivamente dell'impegno gratuito, spontaneo e disinteressato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all' art. 5, comma 1 lettere a, i, l, r e w del D. Lgs.117/17:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 53, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Alessandro Anzani

Anna Pecoraro

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'Associazione si propone di promuovere attività idonee alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso servizi socio-sanitari ed educativi con particolare riguardo:

- a minori in situazione di difficoltà familiare e scolastica;
- ad adulti per l'apprendimento della lingua italiana, favorendone l'integrazione sociale
- ad adulti per un'adeguata educazione alla genitorialità.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività dalle quote associative, da contributi pubblici e privati, da donazioni e lasciti testamentari, da rendite patrimoniali, da rimborsi derivanti da Convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a Terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei fini sociali l'Associazione si propone .

- a) la promozione di attività idonee a prevenire e rimuovere le cause determinanti lo stato di bisogno e di emarginazione, la cura e la riabilitazione degli emarginati e bisognosi e la loro assistenza;
- b) la sensibilizzazione di persone ed Enti a tali problemi

Art. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, cittadini italiani e stranieri, che dichiarano con atto formale la loro adesione all' iniziativa e s'impegnano ad operare personalmente per le finalità statutarie.

È ammessa l'adesione all' Associazione di enti del Terzo settore e soggetti organizzati esterni senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività

Anna Maria Fufforo

Maria Claudia Dotti

dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, i quali designano un loro rappresentante a far parte dell'Assemblea.

In ogni caso il numero degli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all' Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L' adesione all' Associazione è subordinata all' accoglimento della stessa da parte dell'Organo di amministrazione che è tenuto a deliberare l'accoglimento o il rigetto della domanda, e rinviare l'istanza all' Assemblea dei soci per i provvedimenti del caso.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all' interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L' Organo di Amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall' Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull' istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in attesa della loro successiva convocazione

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri.

Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati maggiorenni hanno il diritto di voto.

Per i soci minorenni hanno diritto di voto gli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori (Circolare Min. del Lavoro n.1309 del 06/ 02/2019) che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati

- eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all' elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati sulle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti stabiliti dall' Assemblea;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci; e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli Organi dell' Associazione;

Annunzio Ruffaro

Maria Claudia Roth

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
- corrispondere il canone associativo nella misura stabilita dall'Assemblea degli associati.

Gli associati possono essere chiamati a contribuire volontariamente alle spese dell'Associazione.

Le prestazioni e le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale. Le prestazioni non possono essere remunerate nemmeno dal beneficiario.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Art. 6 (Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

Art. 7 (Assemblea dei soci)

Annunzio Fiferò

Mario Claudio Della

L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di due associati.

Si applicano i co. 4 e 5 del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal Libro degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina il Presidente;
- nomina e revoca i componenti degli Organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e di quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto o deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Annunziata Feforo

5

Marie Claudie DDA

L'Organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 6, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per due mandati consecutivi.

- Il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere

L'Organo di amministrazione si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Amman's Super

Marie Claudie Roth

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza degli associati maggiorenni presenti, rappresenta l'Associazione ed ha potere di firma.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente è responsabile con l'Organo di amministrazione dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'Associazione;

Il Presidente presenta annualmente nell'Assemblea degli associati la relazione morale e il resoconto economico di esercizio.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente è responsabile con l'Organo di amministrazione dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'Associazione;

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 (l'Organo di controllo)

Annunzio Suforo

Maria Claudia D'Amico

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D.Lgs. n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo.

Art.11
(IL Revisore legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del revisore legale dei conti.

Art. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall' Assemblea e dall' Organo di amministrazione in forma trasparente e con l'obbligo di rendere pubblici nelle forme più appropriate, i documenti contabili.

Art. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14
(Risorse economiche)

L' Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi di Enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Francesco Fufaro

8

Mauro Claudio D'Adda

Art. 15
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza il primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio annuale, il conto consuntivo e il bilancio di previsione dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, per la consultazione da parte degli associati, almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

Il bilancio di esercizio annuale, il conto consuntivo e il bilancio di previsione dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, per la consultazione da parte degli associati, almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

Art. 16
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- presa visione diretta presso le sedi dell'Associazione.

Art. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

Anna Maria Sifow

Maria Claudia Ruff

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile contro terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

ART. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto*

Amministratore Delegato
Super

Mario Claudio Dotti

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Alessandro Tufano

Associazione AURORA ONLUS
Via Aurora 15
34074 MONFALCONE (GO)
Mail: aurore@libero.it
Cod. Fisc. 900248203

Maria Clotilde Hoff